

DECISIONE (UE) 2015/1534 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nella 68ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e nella 95ª sessione del comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di emendamenti alla convenzione MARPOL, alle regole SOLAS e alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino.
- (2) Il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 67ª sessione, ha approvato degli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL). È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 68ª sessione dell'MEPC che si terrà a maggio 2015.
- (3) Il sottocomitato per la prevenzione e l'intervento contro l'inquinamento (PPR) dell'IMO, in occasione della sua 2ª sessione, ha approvato i progetti di emendamento alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009 («linee guida del 2009»). È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 68ª sessione dell'MEPC che si terrà a maggio 2015.
- (4) Il comitato per la sicurezza marittima (MSC) dell'IMO, in occasione della sua 94ª sessione, ha approvato gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS). È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 95ª sessione dell'MSC che si terrà a giugno 2015.
- (5) Gli emendamenti agli allegati I e II della convenzione MARPOL introdurranno misure associate all'adozione del progetto di codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari (il «codice polare»), per rendere il codice polare obbligatorio. Il codice polare estende alle acque polari l'attuale divieto di scaricare idrocarburi/sostanze liquide nocive nell'Antartico stabilito dalla convenzione MARPOL. L'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, stabilisce che gli Stati membri devono assicurare che gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi i casi di minore entità di detti scarichi, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. L'articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva dispone che lo scarico di sostanze inquinanti non è da considerarsi una violazione se soddisfa le condizioni di cui, tra l'altro, all'allegato I, norme 15 e 34 della convenzione MARPOL. Le norme 15 e 34 rientrano tra le norme della convenzione MARPOL che saranno emendate con l'adozione degli emendamenti stabiliti all'allegato 11 del documento MEPC 67/20 dell'IMO. Tali emendamenti incideranno pertanto sul campo di applicazione delle violazioni previste dalla direttiva 2005/35/CE e, di conseguenza, rientreranno nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
- (6) Gli emendamenti alle linee guida del 2009 introdurranno l'uso di un metodo basato sul calcolo per le prove a cui sono sottoposti i sistemi di abbattimento (scrubber) collegati a macchinari navali che non possono essere testati a carichi superiori o non possono essere testati affatto quando sono «a riposo in porto». L'articolo 4 *quater* e l'allegato II della direttiva 1999/32/CE del Consiglio⁽²⁾ trattano tali aspetti e l'allegato II deriva dalle linee guida del 2009 che saranno emendate.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

⁽²⁾ Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

